

Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi

Assemblea APIL
Milano, 28/11/2023



Associazioni professionali

Professioni non organizzate in ordini o collegi: elenco delle associazioni professionali

In questa banca dati è possibile consultare l'elenco delle associazioni professionali previsto dalla disciplina (legge n.4/2013) che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Per accedere alle informazioni cliccate sul pulsante "Filtro" e selezionate i parametri che desiderate per la vostra ricerca: sezione (es. associazione rilasciante attestato di qualità), deonminazione, data di costituzine e sede legale.

Per maggiori informazioni potete consultare la sezione dedicata alle **Professioni non organizzate in ordini o collegi**

FILTRO



Totale righe: 1

SEZIONE	DENOMINAZIONE	DATA COSTITUZIONE	SEDE LEGALE	SITO WEB	ALLEGATO
NON rilasciante attestato di qualità	APIL-Associazione Professionisti dell'Illuminazione	1998-12-22	Foro Buonaparte, 65 - 20121 Milano	www.apitalia.it	Apil_all2.pdf

Visualizza # 10



FINALITA'

La Legge n. 4/2013 è volta ad assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che fruiscono dei servizi professionali di natura intellettuale, ancorché prestati da Professionisti non organizzati in Ordini, Collegi o Albi.

Nell'ambito di tale finalità, la legge riconosce la natura di professione all'attività di coloro che tali servizi prestano e ne disciplina e valorizza la qualità.
Coloro che erogano tali servizi sono considerati, a tutti gli effetti, Professionisti.

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E' LIBERO

La Legge denomina «professione non organizzata in ordini o collegi», “... l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale ...” (Art.1, comma 2).

Sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi specifici disciplinati da apposite normative (es.: professioni sanitarie, mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio) (Art. 1, comma 2).

La Legge dice che “l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, ...” (Art.1, comma 4).

Essa individua essenzialmente tre categorie di Professionisti (ancorché non le enunci esplicitamente in questi termini):

1. i Professionisti che, nel rispetto delle norme della legge, possono autoregolamentarsi (art. 6, comma 1);
2. i Professionisti che possono certificarsi individualmente secondo le norme tecniche UNI- CEN;
3. i Professionisti che possono aderire e fare **attestare** da un'Associazione professionale la propria qualità professionale e gli standard qualitativi che essi mantengono nel tempo.

Per i Professionisti soci di un'Associazione, è l'Associazione professionale (APIL, nel nostro caso) che fornisce al mercato un'aggiuntiva garanzia di qualità professionale e lo fa secondo i criteri di trasparenza prescritti dalla legge, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 7, comma 1 e Art. 10, commi 1 e 2).

COSA CONTRADDISTINGUE IL PROFESSIONISTA SECONDO LA LEGGE 4/2013

"Chiunque svolga una delle suindicate professioni deve obbligatoriamente contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della presente legge" (Art.1, comma 3).

Questo è un passaggio importante della Legge n. 4/2013.

La dicitura che il Professionista non aderente ad una Associazione professionale può essere, ad esempio, la seguente:

- "Professionista operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013".

Gli iscritti a un'Associazione professionale (es. APIL) possono utilizzare la dicitura:

"Professionista, Socio Qualificato APIL n°, operante nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013"

In questo modo il socio si presenta al mercato con un'importante referencia, **l'attestato di qualità professionale rilasciato dall'Associazione**. Un attestato che le Associazioni possono e devono rilasciare solo qualora possano dare garanzia di osservare l'ampia serie di obblighi che la Legge n. 4/2013 prescrive.

Ai fini di una corretta interpretazione della norma, occorre, comunque, tenere presente che la "ratio" di questa dicitura è quella di rendere chiaro al mercato che il Professionista disciplinato da questa legge non è da confondere con quei Professionisti che fanno riferimento a Ordini, Collegi, Albi o Elenchi speciali: essi sono disciplinati da altre, specifiche normative di legge. (Art. 1, comma 2; art. 2, commi 5 e 6)

L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

La Legge n. 4/2013 stabilisce che i Professionisti possano, su basi volontarie, riunirsi in Associazioni professionali “con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza” (Art. 2, comma 1).

Le finalità delle Associazioni, quindi, sono chiare:

- valorizzare le competenze degli associati;
- agevolare, così, la scelta da parte degli utenti sulla base delle competenze comprovate dall'Associazione;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- garantire la tutela degli Utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

“La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.” (Art. 1, comma 5)

L'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Conseguentemente, gli obblighi che per le Associazioni discendono dall'art. 2, commi 1, 2, 3 sono:

- gestione democratica dell'Associazione,
- trasparenza delle attività e degli assetti organizzativi,
- promozione della formazione continua degli associati,
- adozione di un codice deontologico, etico e di condotta, riferito anche al Codice del Consumo,
- vigilanza sull'osservanza da parte dei soci della condotta professionale,
- struttura organizzativa e tecnico-scientifica atta ad attuare tali impegni.

Sono questi gli strumenti che l'Associazione deve dimostrare di avere e di usare per garantire al mercato qualità ed eticità.

Affinché più compiutamente l'Associazione professionale assolva tale compito, la Legge dispone che l'Associazione apra un apposito "sportello" per rispondere a richieste di informazioni relative alle attività professionali e agli standard qualitativi di quella professione, nonché per rispondere ad eventuali contenziosi promossi da Utenti nei confronti di Professionisti associati. (Art. 2, comma 4)

L'ASSOCIAZIONE AGEVOLA LA SCELTA E RICOPRE IL RUOLO DI GARANTE PER IL MERCATO

Con questi strumenti l'Associazione, nei fatti, agevola il mercato nella scelta dei Professionisti, attestando la qualità professionale dei suoi Associati.

L'elenco delle Associazioni che rispondono alle caratteristiche stabilite dalla Legge è pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, a disposizione di qualsiasi Utente voglia controllare l'effettivo valore e la serietà della garanzia che l'Associazione rilascia con l'attestazione di qualità del suo Associato.

Il Presidente dell'Associazione è personalmente responsabile della veridicità di quanto affermato e del regolare svolgimento delle attività di garanzia al mercato.

La vigilanza su tutto questo è a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (Art. 10, commi 1 e 2).

Per queste finalità, la Legge prescrive (Art. 5, comma 1) doversi portare a conoscenza di chiunque (sul sito del Ministero):

1. la struttura organizzativa dell'Associazione, la composizione degli organi deliberanti e la titolarità delle responsabilità in tali organi;
2. i requisiti per la partecipazione all'associazione: titoli di studio, l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante, la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento dell'obbligo dell'aggiornamento, l'indicazione della quota annuale da versare.

L'ASSOCIAZIONE AGEVOLA LA SCELTA E RICOPRE IL RUOLO DI GARANTE PER IL MERCATO

Ovvero, la citino a garanzia delle proprie competenze, com'è opportuno e legittimo. L'Associazione deve, alla stessa stregua, rendere noto (Art. 5, comma 2):

1. il codice etico e di condotta,
2. l'elenco degli iscritti aggiornato annualmente,
3. la presenza della struttura tecnico-scientifica preposta alla formazione continua
4. i riferimenti allo Sportello per l'Utente.

Nella sostanza, l'Associazione deve evidenziare gli elementi in base ai quali essa garantisce al mercato il valore dei propri Associati con l'attestazione di qualità.

L'ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL'ASSOCIAZIONE

Si riportano di seguito gli aspetti più rilevanti dell'Art. 7, comma 1: *“Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le Associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, preve le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:*

- a. *alla regolare iscrizione del Professionista all’Associazione;*
- b. *ai requisiti necessari alla partecipazione all’Associazione stessa;*
- c. *agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli Iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Associazione;*
- d. *alle garanzie fornite dall’Associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello Sportello di cui all’articolo 2, comma 4;*
- e. *all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal Professionista;*
- f. *all’eventuale possesso da parte del Professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.”*

L'ATTESTAZIONE RILASCIATA DALL'ASSOCIAZIONE

Coerentemente, al comma 2, la Legge dice che: “le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale”.

Se un Professionista non è iscritto ad alcuna Associazione professionale dovrà provvedere , a propria cura e responsabilità, a tenersi aggiornato sull'evoluzione della normativa UNI-CEN (al rispetto della quale egli é tenuto); (Art. 6, commi 2 e 3).

In tal caso il Committente sarà privo di orientamento e di informazioni sulla qualità del Professionista, su quanto egli sia aggiornato professionalmente e sugli standard qualitativi che egli pratica nell’esercizio professionale.

Circa la polizza assicurativa per responsabilità professionale, la Legge la pone come facoltativa, ma prescrive, al punto “e”, di dare informazione al mercato qualora ne sia in possesso. Eventualmente, come hanno già fatto altre Associazioni, l’APIL potrebbe pattuire una convenzione conveniente a tutela dei propri Associati.

LE ATTESTAZIONI DI APIL

La condizione che la Legge pone per considerare Professionisti coloro che svolgono certe attività é l'esercizio abituale di tali attività.

A ciascuno dei Soci viene rilasciato l'attestato di qualità professionale che gli compete, insieme al relativo numero di iscrizione da riportarsi nella propria documentazione.

Il Professionista Socio è tenuto a:

- Regolare il versamento della quota annuale entro i termini stabiliti;
- Sottoporsi alla verifica triennale;
- Curare il proprio aggiornamento professionale secondo i criteri della formazione continua che la Legge stabilisce, dandone evidenza in modo continuativo e in occasione della verifica triennale (un elemento di forte innovazione della Legge a garanzia della continuità nel tempo dell'alto livello professionale).

LE ATTESTAZIONI DI APIL

Ciascun Socio ha la facoltà di riportare sulla propria documentazione cartacea e digitale, compreso l'eventuale sito web del Professionista, l'informazione circa la propria adesione ad APIL, con i titoli di qualificazione che gli competono. Potrà può usare il Marchio APIL e il logo della qualificazione secondo le norme stabilite dall'APIL. Coloro che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di indicare anche il numero di iscrizione (Art. 8, comma 2)

I Professionisti che si candidano ad associarsi ad APIL dovranno sottoporsi a un colloquio di verifica (secondo un Regolamento da redigere) con una Commissione Soci.

Una volta associati, sono tenuti all'osservanza di quanto sopra indicato (esattamente come coloro che sono già Soci APIL).

VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE APIL

La validità dell'attestazione di Socio Qualificato APIL ha durata triennale, perdurante le condizioni di iscrizione ad APIL (Art. 8, comma 1).

Essa, in ogni caso, decadrà - anche nel periodo di nominale validità - qualora, come stabilisce la Legge 4/2013, non sia stato effettuato il pagamento annuale della quota di iscrizione nei termini stabiliti.



uni
UN MONDO FATTO BENE

Attività professionali non regolamentate – Lighting Designer
Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

Alla luce di quanto specificato nel seguente prospetto 1, si presume che il livello guida di autonomia e responsabilità richieste al lighting designer sia associabile al livello 5 di cui alla classificazione QNQ

	Conoscenze	Abilità	Responsabilità e autonomia
Livello 5 (*) I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono:	Conoscenze pratiche e teoriche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri

Art. 9.

Certificazione di conformità a norme tecniche UNI

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Obbligatorietà delle attività didattiche (Legge 4/2013)

PERMANENTE

PROGRAMMAZIONE
OCCASIONALE

MODULI DIDATTICI DI MANTENIMENTO (obbligatori)

MODULI per un totale di 12 ore (minimo) – Una edizione all'anno

- Aggiornamento normativo
- Nuovi materiali e tecnologie
- Nuove applicazioni

MODULI DIDATTICI FORMATIVI PERMANENTI (facoltativi, con verifica finale e attestato)

BASICS – Due edizioni all'anno

- Reference Basics
- Reference Advanced
- Esercizio della professione
- Stesura e Fasi del Progetto

APPLICATIONS – Una edizione all'anno

- Calcolo Computerizzato
- Elettrotecnica e Controlli
- Pubblica Illuminazione
- Heritage
- Terziario (scuole, ospedali, uffici)
- Horeca (Hotel, Restaurant, Cafè)
- Retail
- Sportivo
- Transportation (stazioni, aeroporti)



ATTIVITA' DI DIVULGAZIONE (programmazione annuale)

- PIP
- Workshop dedicati
- Incontri tecnici con costruttori (giornate Sponsor)
- Incontri a tema con relatori (anche esterni)

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' PER LE AZIENDE (1/2)



È una rendicontazione non finanziaria, che esamina le performance aziendali dal punto di vista dell'impatto sociale, ambientale ed economico (ESG).



La nuova Direttiva europea CSRD (Corporate Social Responsibility Directive) rende obbligatorio a migliaia di Grandi Imprese e PMI, tra il 2024 e il 2028, la redazione di una rendicontazione di sostenibilità.



I principali benefici: la creazione di valore, l'individuazione di driver per generare strategie di sostenibilità, il miglioramento di governance e performance, l'ottimizzazione dei processi e della gestione dei rischi, l'accesso al mercato del credito e ad incentivi e agevolazioni.

Le certificazioni ESG – Environmental Social Governance – sono diventate sempre più importanti negli ultimi anni, tanto da essere considerate lo standard per valutare l'affidabilità, la sostenibilità e l'attrattiva delle aziende sul mercato, costituendo un valido strumento di controllo e di aderenza alle norme aziendali. L'adeguamento ai criteri ESG sarà obbligatorio per le aziende dal 2024. Sono norme che riguardano l'impatto sociale, ambientale e quello legato alla governance.

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' PER LE AZIENDE (2/2)

La Direttiva europea n. 2022/2464 CSRD stabilisce nuovi principi sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese.

Estende a migliaia di organizzazioni l'obbligo di rendicontare le proprie prestazioni di sostenibilità, all'interno della relazione sulla gestione, fornendo informazioni in merito agli impatti sulle questioni di sostenibilità (in termini di impatto ambientale, diritti umani e sociali e aspetti di governance) e su come queste ultime influiscono sulle proprie attività e risultati.

È inoltre previsto che le aziende comunichino le informazioni come indicato nei principi di rendicontazione di sostenibilità, gli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) definiti all'interno di appositi atti delegati della Commissione europea. Le informazioni raccolte saranno qualitative e quantitative, di breve, medio e lungo termine e saranno raccolte nel bilancio annuale.